



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico

MANOVRA 2019

DOSSIER

DDL BILANCIO 2019

Disposizioni di interesse per il sistema ACLI

Prima ricognizione

5 novembre 2018

A cura di

Roberta Piano, Simonetta De Fazi, Fabrizio Benvignati



Sommario

Misure fiscali	3
Flat tax	3
Tassazione agevolata	4
Iperammortamento	4
Detrazioni fiscali	5
Misure per lo sviluppo e gli investimenti	6
Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e l'istruzione	8
Reddito di cittadinanza e REI	8
Politiche per il lavoro e incentivi all'occupazione	8
Sistema duale e alternanza	9
Impresa 4.0	10
Norme in materia di istruzione	15
Misure per la tutela del risparmio	17
Misure in materia di sport	18
Misure relative ai flussi migratori	19
Misure in materia di sanità	20
Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica	22



Misure fiscali

Flat tax

Estensione del “regime forfetario” (Minimi) (Art. 4)

I contribuenti, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono accedere al regime forfetario, con **tassazione sostitutiva al 15%** (la cosiddetta flat tax), se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito **compensi non superiori a 65 mila euro. Il tetto è unico e valido per tutte le attività.**

Sono modificate anche alcune **clausole di esclusione**, per le quali:

- è precluso l’accesso ai soggetti che contemporaneamente partecipano all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni e imprese familiari ovvero a SRL o ad associazioni in partecipazione;
- è precluso l’accesso a coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che esercitano attività d’impresa/arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (Art. 6)

La Flat tax per le partite Iva avanzerà in modo graduale: nel 2019, secondo le previsioni del sopra citato art. 4 del Ddl Bilancio, partirà per chi ha un reddito fino a 65 mila euro, con un’aliquota pari al 15 per cento. **Dal 2020** è prevista un’ulteriore **estensione del regime a chi ha redditi tra i 65 mila e i 100 mila euro**, con un’aliquota pari **al 20 per cento.**

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni (Art. 5)

(c.d. Flat tax per insegnanti e lezioni private)

Come disposto dal comma 1, “A decorrere dal 1° gennaio 2019, al **compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado**, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **15 per cento**, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

Quindi non solo l’aliquota reddituale è conveniente (in genere gli insegnanti hanno una parte del proprio reddito gravato da una aliquota più elevata) ma a ciò si aggiunge che i compensi non sono soggetti ad imposizione nemmeno delle addizionali locali.

Va segnalato che questa disciplina è riservata ai soli “docenti titolari di cattedre” e non a chiunque svolga lezioni private e ripetizioni.

E’ da capire se e come questa norma migliori o lasci invariata la possibilità della medesima aliquota per le partite iva in regime agevolato.



Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale (Art. 9)

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locare congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del [D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), con **aliquota del 21 per cento**. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Tassazione agevolata

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione (Art. 8)

(Riduzione IRES per gli investimenti in beni strumentali)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è prevista la riduzione dell'IRES dal 24% al 15% da applicare alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi; del costo del personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato destinato, per la maggior parte del periodo d'imposta, a strutture produttive localizzate in Italia e qualora si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Iperammortamento

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento) (Art. 10)

L'iper ammortamento è una sorta di iper-agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e prorogata con modifiche nella Legge di Bilancio 2018, all'interno del pacchetto "Industria 4.0". Rivolta alle imprese che operano nel settore industriale, prevede la maggiorazione (del 150% nel 2017 e del 250% nel 2018) del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale.

Il ddl Bilancio 2019, prevede per l'iper ammortamento nuove aliquote agevolative e una maggiorazione fiscale non più unica ma differenziata a seconda della dimensione dell'investimento:

- 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

La misura non si applica per gli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro

L'articolo in questione prevede inoltre che l'iper ammortamento si applichi anche per gli investimenti effettuati entro:



- il 31 dicembre 2019;
- il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

[Nel ddl Bilancio 2019 non è invece prevista la proroga dei super ammortamenti - una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2016, e poi prorogata con modifiche dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 - che prevedeva per le imprese e i lavoratori autonomi, la possibilità di maggiorazione del 40% il costo di acquisizione di certi beni, nuovi e strumentali, soli fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing]

Detrazioni fiscali

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (Art. 11)

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (Art. 12)

L'articolo 11 proroga di un anno gli attuali bonus edilizi per ristrutturazioni e risparmio energetico, su singole unità immobiliari. Verranno prorogate:

- le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;
- le detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (cd. bonus mobili);
- le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica.

L'articolo 12 dispone la proroga, per lo stesso arco temporale, delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde.



Misure per lo sviluppo e gli investimenti

Fondo investimenti enti territoriali (Art. 16)

La norma, istituisce un Fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2034.

Lo stanziamento interesserà l'edilizia pubblica, la rete viaria, il dissesto idrogeologico, la prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Entro il 31 gennaio 2019 appositi Decreti del Presidente del Consiglio dovrebbero individuare i comparti, i settori e gli specifici stanziamenti.

La disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici ([D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#)). In particolare, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, stabilisce che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche (Art. 17)

La Centrale di progettazione delle opere pubbliche, istituita dall'art.17, è una nuova struttura indipendente che avrà il compito di progettare opere pubbliche su richiesta di amministrazioni centrali e territoriali, con una dotazione massima di 300 unità di personale, per il 70% composto da professionisti tecnici assunti con contratto a tempo indeterminato.

La Centrale sarà un centro di competenze apposito con il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.

Più nel dettaglio, la Centrale, sulla base di linee guida e della definizione di appositi modelli standardizzati, può svolgere i seguenti compiti di: a) progettazione di opere pubbliche e, quindi, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesto, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici; b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata; c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività; d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento.



Istituzione di una Struttura di missione denominata “Investitalia” (Art. 18)

La legge prevede l’istituzione della Struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri denominata “InvestItalia” in materia di investimenti pubblici e privati, autorizzata a spendere 25 milioni di euro per l’anno 2019. Questa analizza e valuta i programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, le esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, gli stati di avanzamento dei progetti ed individua gli ostacoli e le criticità nella loro realizzazione, elabora gli studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento, individua soluzioni operative in materia di investimento, anche normative ed inoltre svolge ogni altra attività o funzione che le viene demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ambiti economici o giuridici. Inoltre, un decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Unificata, stabilirà le misure necessarie al coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale di progettazione delle opere pubbliche.

Di fatto, essa assorbirà la neocostituita Cabina di regia Strategia Italia di cui all’articolo 40 del DL 28 settembre 2018, n. 109, e ne rileverà l’organico.



Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e l'istruzione

Reddito di cittadinanza e REI

Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico (Art. 21)

Il disegno di legge di bilancio per il 2019 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo per il reddito di cittadinanza" per il quale sono stanziati 9 miliardi annui. I benefici economici derivanti dal **Rei** ([D.lgs. 147/2017](#)) continueranno ad essere erogati fino all'emanazione dei provvedimenti normativi disciplinanti gli interventi previsti dalla Legge di Bilancio. Di conseguenza, gli stanziamenti del "Fondo Povertà" sono ridotti di:

- 2.198 milioni di euro per il 2019
- 2.158 milioni di euro per il 2020
- 2.130 milioni di euro per il 2012

Nell'ambito dei 9 mld destinati al "Fondo per il reddito di cittadinanza", è previsto uno stanziamento che può arrivare **fino a 1 miliardo di euro**, per il 2019 e per il 2020, da destinare al **potenziamento dei centri per l'impiego**.

Inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito anche il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", per il quale sono stanziati 6.700 milioni di euro per il 2019 e di 7.000 milioni di euro annui dal 2020.

Questo Fondo dovrebbe coprire gli interventi in materia previdenziale annunciati dal Governo: la c.d. "Quota 100" e la "pensione di cittadinanza".

Eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi di una delle due misure (reddito di cittadinanza e riforma previdenziale) potranno essere utilizzati per finanziare i maggiori oneri derivanti dall'altra misura.

Politiche per il lavoro e incentivi all'occupazione

ANPAL (Art. 24)

Il disegno di legge di bilancio prevede che le risorse non spese per realizzare programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale finalizzati a facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 10 del DL 91 del 2017), restano acquisite al bilancio dell'ANPAL e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro.

Invece, i fondi stanziati per le annualità 2013, 2014 e 2015 per l'attivazione dei tirocini curriculari nelle pubbliche amministrazioni (Art. 2, comma 6, del [DL 28 giugno 2013, n. 76](#)) affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.



Focus. Le misure introdotte nel 2017 dal c.d. DL “Mezzogiorno” (DL 91/2017 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”).

L’articolo 10 del [DL 91/2017](#) recante “Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno” prevedeva uno stanziamento di complessivi 40 milioni per il biennio 2017/2018 (15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro per l’anno 2018) da destinare a programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle aree del Mezzogiorno. Tali programmi, avrebbero dovuto essere realizzati dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) in raccordo con le Regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e con i fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 [L. 388/2000](#)).

Piani di recupero occupazionale (Art. 23)

Il disegno di legge di bilancio prevede una proroga anche per il 2019 degli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e mobilità) per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Per essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria pari a dodici mesi l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le ordinarie disposizioni. Per far fronte agli oneri derivanti da tale disposizione la legge di bilancio prevede la possibilità di utilizzare le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 44 comma 11-bis del [D.lgs. 148/2015](#)) e del [DL 44/2018](#), art. 1, comma 1 (situazioni occupazionali regione Sardegna). Alle risorse residue, per il finanziamento di tali ammortizzatori per il 2019, si aggiunge anche uno stanziamento di 117 milioni a carico del Fondo sociale per l’occupazione da ripartire tra le Regioni con apposito Decreto Ministeriale.

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno (Art. 20)

Nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione, possono essere ancora previste misure decontributive per favorire, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Questo esonero è cumulabile con altri esoneri, compreso quello previsto dalla scorsa legge di bilancio (Bonus “under 35”) da ultimo modificato dal DL “dignità” che ha confermato il limite di età massimo a 35 anni anche per il 2019 e il 2020. Pertanto, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani nelle Regioni del sud che hanno attivato l’incentivo occupazione Mezzogiorno, per il primo anno la decontribuzione è pari al 100% fino a un massimo di 8.060 euro annui, per i due anni successivi, è pari al 50%.

Fondo per le politiche giovanili (Art. 37)

Si prevede un incremento stabile pari a 30 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019, per il Fondo per le Politiche giovani ([DL 223/2006](#), art. 19, comma 2).

Il Fondo per le politiche giovanili è istituito presso la presidenza del Consiglio ed è stato creato nel 2006 per “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche con interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi”.



Modifiche alla misura “Resto al Sud” (Art. 45)

La misura denominata “Resto al Sud”, prevista dal [DL 91/2017](#), rivolta ai giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che intendono avviare un’attività imprenditoriale al sud, viene modificata in due parti:

- viene esteso il limite di età che passa dagli attuali 35 anni ai 45 anni;
- viene eliminata l’esclusione dalle agevolazioni delle attività libero professionali: le attività libero professionali, precedentemente escluse dalle agevolazioni, potranno ora accedere al finanziamento previsto dalla misura “Resto al sud”.

Focus. Resto al sud

“Resto al Sud” è un incentivo a sostegno dei giovani del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) volto ad avviare iniziative imprenditoriali, come la produzione di beni (nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’agricoltura), la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il turismo. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che:

- siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento
- trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo del finanziamento
- non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento
- non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio

La dotazione finanziaria complessiva è 1.250 milioni. La misura è gestita da Invitalia e prevede un contributo a fondo perduto del 35% e un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo.

All’11 ottobre risultano 1.597 domande approvate sulle 4.590 presentate.

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (Art. 50)

Con il Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze, i datori di lavoro privati che nel 2019 (assunzioni dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) assumeranno con contratto subordinato di tipo indeterminato, anche a tempo parziale

- laureati fino a 30 anni, in possesso della laurea magistrale con votazione 110 e lode (conseguita entro la durata legale del corso di studi tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019)
- dottori di ricerca fino a 33 anni, il cui dottorato viene conseguito tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 potranno fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite di 8.000 euro per ogni assunto.

L’esonero è applicabile anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, eccetto nei casi in cui i datori di lavoro privati nei 12 mesi precedenti abbiano prodotto licenziamenti individuali per giusta causa o collettivi nell’unità produttiva per la quale si intende procedere all’assunzione. L’incentivo scatta anche nel caso di contratto a tempo parziale. In tal caso il suo importo è proporzionato.

Anche per questo incentivo, come nel caso degli ultimi introdotti dal Governo Renzi (ad esempio il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35) è prevista la “portabilità” dell’incentivo residuale in caso di assunzione presso un altro datore di lavoro.

Infatti, nel caso in cui il lavoratore, dopo una prima assunzione a tempo indeterminato, venga assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, comunque tra il 1° gennaio 2019 ed il



31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo. Infine, l'incentivo è sottoposto al rispetto delle regole del c.d. "de minimis".

Il limite di spesa dell'intervento è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020 da reperire nelle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Le Regioni possono integrare tale incentivo con proprie risorse destinate a finalità analoghe.

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia (Art. 49)

Per favorire la crescita demografica, viene disposto che i terreni a disposizione del demanio vengano assegnati in concessione gratuita per almeno 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021 oppure alle società di giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30% alle famiglie con il terzo figlio in arrivo nel triennio. Si prevede anche la concessione di mutui fino a 200mila euro a tasso zero alle famiglie che acquistino la prima casa nelle vicinanze dei terreni. Per sostenere i mutui prima casa a tasso zero (di 20 anni) viene creato un apposito fondo al ministero delle Politiche agricole con 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per il 2020. A questa finalità sarà destinato il 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato non utilizzabili per altra finalità e il 50% delle aree abbandonate o incolte del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per la cui valorizzazione già nel 2017 era partita una sperimentazione, che comprendeva le aree agricole inattive da almeno 10 anni, i terreni di rimboschimento in cui non si erano registrati interventi negli ultimi 15 anni e anche le aree industriali, artigianali e turistico-ricettive abbandonate da almeno 15 anni. I ministeri delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e della Famiglia e le disabilità e quello degli affari regionali e delle autonomie, dovranno definire criteri e modalità di attuazione della misura.

Sistema duale e alternanza

Sistema duale (Art. 22)

Il disegno di legge prevede un incremento di risorse pari a 50 milioni per l'anno 2019 per il finanziamento dei percorsi duali nell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP).

Incentivi al contratto di apprendistato (Art. 26)

Le risorse stanziata per gli incentivi al contratto di apprendistato duale, già previsti dell'articolo 32 comma 1 del [D.lgs. 150/2015](#), vengono ridotte: per il 2019 e 2020, vengono stanziati 5 milioni l'anno con una decurtazione:

- di 10 mln per il 2019 (la cifra stanziata dalla Legge di bilancio per il 2018 – [Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) – era di 15,8 milioni)
- di 17 mln per il 2020 (la cifra stanziata dalla Legge di bilancio per il 2018 era di 22 milioni).

Modifiche alla disciplina dell'alternanza scuola lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 57, comma 18)

I percorsi previsti dall'alternanza scuola-lavoro sono denominati "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**", le cui linee guida verranno fissate dal MIUR entro 60 giorni dall'emanazione della legge.



A partire dall'anno scolastico 2018/2019 hanno una durata:

- non inferiore a 180 ore nel **triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali**,
- non inferiore a 150 ore nel **secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici**
- non inferiore a **90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei**.

Nel caso di progetti già attivati per l'anno scolastico 2018/2019, le risorse assegnate verranno rimodulate.

Impresa 4.0

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (Art. 13)

Il disegno di legge prevede una modifica alla disciplina vigente sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (DL 145/2013):

- **doppia aliquota contributiva** (25% e 50%): beneficeranno di un'aliquota al 50% i costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e quelle per contratti di ricerca stipulati con Università, Centri di ricerca e organismi equiparati o con altre imprese, comprese Start-up e PMI Innovative; ritorna invece al 25% (come prima della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018) l'aliquota contributiva relativa all'utilizzo di strumenti e attrezzature, nonché quelli per l'acquisto di competenze tecniche e privative industriali.
- è espressamente prevista la possibilità di agevolare (con aliquota contributiva al 25%) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
- confermato il limite minimo di investimento per accedere al credito d'imposta (30.000 euro), viene **dimezzato il limite massimo di credito concedibile**, da 20 milioni a 10 milioni di euro.
- il ricorso al credito di imposta può avvenire solo "subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di certificazione** delle spese di ricerca e sviluppo. La certificazione contabile dei costi può essere fatta esclusivamente dal soggetto incaricato della revisione dei conti. L'agevolabilità dei costi di revisione (fino a 5.000 euro) è riconosciuta per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
- le imprese che usufruiscono del beneficio sono tenute alla redazione e conservazione di una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere redatta, in caso di attività svolte internamente, dal responsabile aziendale R&S o dal responsabile di progetto e controfirmata dal legale rappresentante; in caso di richiesta commissionata, deve essere redatta dal soggetto commissionario.

Mancata riconferma del credito di imposta per la formazione 4.0

Il credito di imposta per la formazione 4.0, volto a supportare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie attinenti le "tecnologie abilitanti" previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 non è stato riconfermato per l'anno 2019.



Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager (Art. 19)

Tra le misure previste dall'articolo segnaliamo:

- il rinnovo della Sabatini, integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni per l'anno 2024;
- il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, con uno stanziamento ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020;
- l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019 e 2020 e di 60 milioni di euro per il 2021 e 100 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- l'istituzione del Fondo Intelligenza Artificiale "Blockchain e Internet of Things";
- l'erogazione di un contributo a fondo perduto tramite voucher per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica (c.d. Voucher Manager).

FOCUS. Nuova Sabatini

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Ne possono beneficiare le micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e a quelle connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Promozione Made in Italy (comma 2). Le macro-linee per questo obiettivo avranno il fine di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali (*siti/piattaforme di intermediazione per la compravendita di beni o un servizio*), attraverso un'adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agro-alimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotti italiani nelle reti della Grande Distribuzione Organizzata internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di temporary export manager (*consulente aziendale di cui l'azienda può avvalersi in outsourcing per un periodo di tempo variabile*); proseguire in un'articolata linea di formazione, per la diffusione delle "competenze abilitanti" per avere più chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

IPCEI (Importante Progetto di Interesse Comune Europeo) (comma 4). Il comma si pone l'obiettivo di realizzare - attraverso un Fondo apposito con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 per il 2021 e di 100 per gli anni dal 2022 al 2024 - il primo IPCEI



(Importante Progetto di Interesse Comune Europeo) sulla microelettronica, destinato a favorire il salto tecnologico nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose) e IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il dettato del **comma 5** riguarda gli interventi agevolativi previsti dalla [L. 181/1989](#) (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), volti a promuovere e sostenere il **rilancio di settori** e interi territori, **caratterizzati da crisi industriale**, in particolare: la realizzazione di nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo.

Venture capital. I commi dal 7 al 10 si preoccupano di una “cenerentola” degli investimenti in Italia, e cioè il “Venture capital” (*l’apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo*), un mercato che – nella Relazione tecnica al Ddl Bilancio – viene definito “in forte ritardo di sviluppo”.

Per ovviare a questa situazione, si prevede di istituire presso il MISE un “Fondo per il sostegno al Venture Capital” che potrà investire a sua volta in Fondi di Venture Capital. L’obiettivo è quello di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fundraising su Fondi di Venture Capital nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati.

Fondo Start Up (commi 16 - 19). Le disposizioni hanno l’obiettivo di procedere alla **cessazione del Fondo** rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up” istituito ai sensi dell’articolo 14 della [Legge 23 luglio 2009, n. 99](#) (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il MISE e la Simest SpA (*società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assiste le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione acquisendo anche partecipazioni nel capitale sociale delle imprese all’estero*).

Istituzione Fondo Intelligenza Artificiale “Blockchain e Internet of Things” (comma 20). Viene istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e dell’*Internet of Things* con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. A questa dotazione si possono aggiungere versamenti effettuati su base volontaria da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, con modalità da definire con apposito Regolamento. Il Fondo è volto a perseguire gli obiettivi connessi al programma Industria 4.0, finanzia i progetti di ricerca e innovazione strumentali all’aumento della competitività del Paese, da realizzare in Italia da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, quelli mirati a specifici obiettivi tecnologici e applicativi, nonché le procedure volte al supporto operativo ed amministrativo dei progetti sopra citati. Ministero dello sviluppo economico.

Voucher Manager (comma 21). Il Ddl prevede un contributo a fondo perduto tramite voucher da 40.000 euro alle piccole e medie imprese (PMI) che intendono intraprendere i processi di trasformazione tecnologica e digitale, ai sensi del “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Il contributo può essere utilizzato per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica. Inoltre, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete ed aventi nel programma comune di rete lo sviluppo dei processi innovativi previsti dal Piano sarà concesso un voucher di importo non superiore a 80.000 euro per l’acquisizione di prestazioni consulenziali.



Norme in materia di istruzione

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole (Art. 52)

Il disegno di legge di bilancio, prevede la possibilità di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, e per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Vengono previsti oneri pari a 1,44 milioni di euro per il 2019, 3,60 milioni di euro per il 2020 e 2,16 milioni di euro per il 2021, cui provvedere mediante una riduzione annuale del Fondo istituito dalla Legge "Buona Scuola" (L. 107/2015) per il finanziamento del Piano nazionale per la scuola digitale (articolo 1, comma 62, secondo periodo, della L. 107/2015). Tuttavia, le risorse non sono più assegnate alle istituzioni scolastiche con i criteri del Fondo di finanziamento ordinario ma attraverso procedure selettive.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche (Art. 54)

Il rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 è trasformato da tempo parziale a tempo pieno, dall'anno scolastico 2019/2020.

La procedura di trasformazione segue lo scorrimento della graduatoria di merito (art. 1, commi 619, 620, 621, L. 205/2017).

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Art. 58)

Il sistema di reclutamento dei docenti scolastici è stato completamente riscritto.

In primo luogo, viene superato il c.d. "FIT", che prevedeva un percorso formativo triennale, di tirocinio ed in seguito l'inserimento in ruolo. Il percorso FIT diventa "**percorso di formazione annuale di formazione e prova**", quindi di **durata annuale**.

I vincitori di concorso accederanno direttamente ad un percorso di un solo anno a tempo indeterminato, non a tempo determinato come il terzo anno del FIT. Se la valutazione finale sarà positiva si accederà al ruolo. Si ripristina, quindi, il vecchio usuale anno di prova.

Si torna al concorso aperto ai laureati e a chiunque abbia conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. **Potranno partecipare ai nuovi concorsi anche gli abilitati, e saranno esonerati dal requisito dei 24 CFU.**

Invece, sono esonerati dal possesso dei 24 CFU chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni. Tuttavia, non ci sarà più un concorso riservato: il concorso sarà unico per tutte le categorie di aspiranti docenti, coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui vogliono concorrere, avranno una quota di posti riservati pari al 10%.

Con riferimento al sostegno, cambiano i **requisiti di accesso al concorso**: il D.lgs. 59/2017 prevedeva già un grande cambiamento per il sostegno: era possibile partecipare al concorso per il FIT sostegno senza che fosse richiesta l'abilitazione sulla propria materia, come invece accadeva nel precedente sistema di reclutamento del TFA. Era sufficiente avere titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU o 3 anni di servizio (negli ultimi 8 anni) di cui almeno uno su sostegno.

Ora il requisito di accesso sarà la **specializzazione su sostegno**, e non basta più l'abilitazione su materia, ma è necessario il titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU.

A seguito del concorso nazionale indetto dal MIUR, **su base regionale** i vincitori sono ammessi di-



rettamente in ruolo. **Il concorso è “abilitante”:** chi supera tutte le prove concorsuali sarà automaticamente abilitato.

Inoltre, vengono **abrogati gli ambiti territoriali**.

Viene poi introdotto un **vincolo quadriennale per i neo-immessi in ruolo**. In sostanza, i neo-immessi in ruolo non potranno presentare domanda di mobilità prima che siano trascorsi 4 anni di servizio presso l’istituzione scolastica di assegnazione (N.B. si ritorna a parlare di assegnazione “su sede” essendo venuta meno quella su “ambito”).

Il concorso per i posti comuni continuerà a prevedere 3 prove mentre quello per i posti di sostegno prevedrà una prova scritta a carattere nazionale e una orale. La prima prova scritta valuta il candidato rispetto alle discipline afferenti la classe di concorso. La prima prova scritta è superata dai candidati che ottengono il punteggio minimo di sette decimi, condizione necessaria per l’accesso alla seconda prova che verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche. Questa è superata dai candidati che ottengono il punteggio minimo di sette decimi. La prova orale consiste invece in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea (almeno al livello B2 del quadro comune europeo) e il possesso di competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, superabile con un punteggio minimo di sette decimi.

La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha il fine di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

La graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. I vincitori del concorso presenti sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a scegliere mediante la conseguente immissione in ruolo.



Misure per la tutela del risparmio

Fondo ristoro risparmiatori (Art.38)

Viene istituito, con l'art. 38, il 'Fondo per il ristoro dei risparmiatori', destinato alle vittime delle crisi bancarie, con una dotazione finanziaria di 525 mln di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Avranno accesso alle prestazioni del Fondo quei risparmiatori, o loro eredi, che hanno subito un danno ingiusto e riconosciuto con sentenza del giudice o attraverso la pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie.

La misura del ristoro erogato è pari al 30% dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato con sentenza del giudice o dell'Arbitro bancario finanziario, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti.

Il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo.



Misure in materia di sport

Sport Bonus (Art. 47)

Viene introdotto un credito di imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'**Ufficio per lo sport** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

La disciplina attuativa sarà definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.



Misure relative ai flussi migratori

Fondo politiche migratorie (Art. 25)

Il Fondo - di cui all'art. 45 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, [D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) - viene incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

[NB: vedi oltre, Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Art. 57), Comma 2]



Misure in materia di sanità

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (Art. 39)

L'articolo prevede l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie (così come previsto dall'articolo 47 bis del [DL 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).



Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Art. 57)

Comma 2

Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la **riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti**, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare **risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019**, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021...

Comma 15

Riduzione contributi ONU per oltre 35 milioni di euro nel 2019 e 32 a decorrere dal 2020.

Comma 16

MAECI riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee

All'articolo 4, comma 5, del [DL 24 giugno 1994, n. 408](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole "a 1.600" sono sostituite con le seguenti: "a 5.000".

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

Ulteriori misure di riduzione di spesa (Art. 59)

Comma 7. Card diciottenni

(Riduzione stanziamenti Card Diciottenni)

Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, per l'anno 2019, **pari a 290 milioni di euro, sono ridotti per un importo pari a 20 milioni di euro.**

979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché



per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome (Art. 75)

L'articolo dispone che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano - diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale - è erogata a condizione che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento gli Enti locali rideterminino la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.